

## STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR GESTITI

Ai sensi dell'art. 35-*decies* del Testo Unico della Finanza e dell'art. 112 del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018, Fideuram Investimenti SGR S.p.A. (di seguito anche "SGR") ha adottato un insieme di procedure e misure per:

- monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;
- valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun OICR gestito.

In tale ambito, la SGR, attraverso la banca depositaria, effettua un costante monitoraggio degli eventi societari rilevanti e si impegna - anche per effetto dell'adozione dei *Principi Italiani di Stewardship* e delle relative Raccomandazioni di *best practice* definiti da Assogestioni per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate - ad adottare ed applicare la seguente strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

La SGR interviene, per conto dei patrimoni gestiti, nelle assemblee di selezionate società con azioni quotate alla Borsa Italiana e sui mercati internazionali, tenendo conto dell'utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute. Con specifico riferimento alle motivazioni che guidano la scelta di esercitare i diritti di intervento e di voto, la SGR ha individuato i seguenti criteri:

- partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote significative di capitale;
- partecipare a quelle assemblee giudicate rilevanti nell'interesse dei patrimoni gestiti al fine di stigmatizzare situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza;
- contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

In nessun caso la SGR si vincola a sindacati di voto o di blocco.

La partecipazione ad una determinata assemblea e l'esercizio dei diritti di voto vengono autorizzati dall'Amministratore Delegato della SGR su proposta motivata del *ESG & Strategic Activism*, in coordinamento, ove necessario, con i Gestori di riferimento.

Al riguardo, *ESG & Strategic Activism* definisce le proposte relative alle istruzioni di voto sulla base delle analisi e degli approfondimenti svolti su documenti pubblici, degli esiti dell'eventuale interazione con la società emittente (cd. "*engagement*"), delle indicazioni formulate dall'*Advisor* specializzato nella ricerca a supporto delle decisioni di *corporate governance* e nelle raccomandazioni di voto, nonché delle indicazioni fornite dai Gestori di riferimento e dalla struttura *ESG & Strategic Activism*.

L'Amministratore Delegato definisce il voto da esprimere e le istanze specifiche da manifestare nell'interesse degli investitori, in modo indipendente da qualsiasi condizionamento interno ed esterno alla Società, e designa le modalità di partecipazione all'assemblea.

Al riguardo, la SGR ha definito procedure interne che impediscano la circolazione di informazioni tra le diverse società del Gruppo e la Capogruppo Intesa Sanpaolo in relazione all'esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni "gestite", ovvero all'interno di ciascuna società tra le strutture organizzative soggette a segregazione (cd. "Chinese Wall").

La SGR considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali. Pertanto, la SGR ha adottato il *Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi* predisposto da Assogestioni con

l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia decisionale della SGR nell'assunzione delle scelte concernenti la prestazione dei servizi di gestione. In tale ambito, quale misura preventiva di neutralizzazione delle stesse, la SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali. Resta ferma la possibilità per la SGR di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da tali società, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali delle società in questione.

Con riferimento alle modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto, si segnala che la SGR può delegare, in occasione di singole assemblee, Società terze specializzate, impartendo esplicite istruzioni per l'esercizio del voto.

In ogni caso, la SGR non delega a società del gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione e si assicura comunque che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti. Qualora ritenuta la modalità più efficiente nell'interesse dei patrimoni gestiti, la SGR si riserva altresì di utilizzare il "voto per corrispondenza" (*proxy voting*) o il "voto elettronico" eventualmente previsti dagli emittenti.

Nell'esercizio dei diritti sociali relativi alla scelta e alla designazione di candidati all'elezione negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate alla Borsa Italiana nelle liste di minoranza in rappresentanza degli investitori istituzionali, la SGR si attiene ai principi e criteri individuati dal Comitato *Corporate Governance* di Assogestioni che fissano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. A tal riguardo, la SGR fa altresì riferimento al Codice di Autodisciplina delle società quotate alla Borsa Italiana ed ai principi di *best practice* internazionali.

La SGR, attraverso l'adesione ai "*Principi per gli Investimenti Sostenibili*" delle Nazioni Unite (UN PRI), presta particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui investe per conto degli OICR gestiti, nella convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario (che incorporino questioni ambientali, sociali e di *governance*) siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine. In tale ambito, la ricerca specializzata di cui avvale la SGR, a supporto delle decisioni di investimento e dell'esercizio dei diritti di intervento e di voto, comprende anche informazioni sulla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, volte ad identificare eventuali impatti in termini di reputazione, concorrenza e di opportunità di *business* determinati dalle scelte di *corporate governance*.

In relazione alla loro rilevanza, la SGR dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto attraverso apposita nota all'interno del commento introduttivo al rendiconto annuale. La SGR provvede comunque a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio dei diritti di voto e le ragioni della decisione adottata.

I consiglieri indipendenti presenti nel Consiglio di Amministrazione di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti anche con il supporto specialistico della struttura *Compliance & AML*.

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle misure di esercizio dei diritti di intervento e di voto e, comunque, riesamina la Strategia adottata con periodicità almeno annuale.

La SGR mette a disposizione dei partecipanti degli OICR sul proprio sito Internet [www.fideuraminvestimenti.it](http://www.fideuraminvestimenti.it) la presente Strategia e gli eventuali aggiornamenti alla stessa.